



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28.10.2015 e, nella versione vigente, con Decisione della Commissione Europea C(2017) 1430 del 23.02.2017

DIREZIONE AGRICOLTURA

Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

Settore Produzioni agrarie e zootecniche



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10: Pagamenti agro climatico ambientali (art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali (paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013)

Operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8,

Bando n° 1/2017

Versione consolidata dell'Allegato alla Determinazione dirigenziale n. 289 del 04/04/2017 come modificata da:

>M1 Determinazione dirigenziale n. 429 del 15/05/2017

>M2 Determinazione dirigenziale n. 557 del 13/06/2017

Trattandosi di uno strumento di documentazione, il testo non impegna la responsabilità della Regione.

INDICE

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI	6
DEFINIZIONI	6
FINALITÀ.....	7
RISORSE	7
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	8
BENEFICIARI (Chi può presentare la domanda)	8
OGGETTO DEL SOSTEGNO.....	8
Adesione volontaria agli impegni.....	8
Localizzazione degli interventi	9
PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI	10
ELENCO DELLE OPERAZIONI OGGETTO DEL BANDO.....	10
CUMULABILITÀ DELLE OPERAZIONI	10
CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI	10
ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI	11
VARIAZIONE DELLE SUPERFICI IMPEGNATE.....	11
ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO	11
TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E DEI TERRENI	12
OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI COLTURALI ECOCOMPATIBILI.....	13
Descrizione del tipo di intervento	13
Beneficiari	14
Criteri di selezione	14
Condizioni di ammissibilità/esclusione	15
Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti).....	15
Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole).	16
Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi).....	16

Impegni.....	16
Durata.....	19
Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure	19
Compatibilità dell'azione 10.1.4/1 con l'operazione 10.1.1	20
Entità del premio annuale	20
Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti):	20
Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole):	20
Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi).....	21
OPERAZIONE 10.1.6 DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI	22
Descrizione del tipo di intervento	22
Beneficiari	22
Criteri di selezione	22
Condizioni di ammissibilità/esclusione	23
Impegni.....	23
Durata.....	24
Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure	24
Entità del premio annuale	24
OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA	25
Descrizione del tipo di intervento	25
Beneficiari	26
Criteri di selezione	26
Condizioni di ammissibilità/esclusione	28
Impegni.....	29
Durata.....	31
Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure	31
Entità del premio annuale	31
OPERAZIONE 10.1.8 ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO ...	34
Descrizione del tipo di intervento	34

Beneficiari	34
Criteri di selezione	34
Condizioni di ammissibilità/esclusione	35
Impegni.....	35
Durata.....	37
Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure	37
Incompatibilità del pagamento con gli aiuti dei pagamenti diretti	37
Entità del premio annuale	37
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	38
DOMANDA DI SOSTEGNO	38
Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno.....	38
<i>Posta Elettronica Certificata (PEC)</i>	38
Domande veritiere, complete e consapevoli.....	39
Come compilare e trasmettere le domande di sostegno	40
Contenuto della domanda, allegati e sottoscrizione	41
Termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno	41
Domande presentate in ritardo	41
FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA INIZIALE DI SOSTEGNO.....	42
Domanda di modifica	42
Domanda di sostegno per nuove operazioni su richiesta del beneficiario	43
CARATTERISTICHE CHE POSSONO ASSUMERE GLI IMPEGNI A PARTIRE DAL 2° ANNO (NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO)	43
Variazione delle particelle catastali oggetto di impegno.....	44
Estensione della superficie oggetto di impegno	44
Trasferimento degli impegni e dei terreni (cambio beneficiario)	44
ULTERIORI COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO).....	45
Rinuncia o ritiro parziale (Comunicazione)	45
Errori palesi (richiesta di correzione)	46

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (richiesta di riconoscimento)	46
PARTE IV – ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI	
SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE	47
COMPETENZE	47
SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE	49
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI.....	49
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	49
GESTIONE DELLE GRADUATORIE.....	50
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO) E CONTROLLI	50
Principi generali dei controlli.....	51
Controlli amministrativi	51
Controlli in loco	52
Controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda.....	53
Verbali di istruttoria	53
Chiusura delle istruttorie.....	54
ESITI DEI CONTROLLI.....	54
Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni, degli altri obblighi	55
Difformità di superficie e Difformità del numero di animali.....	55
Clausola di elusione.....	56
REQUISITI PER IL PAGAMENTO	56
MODALITA' DI PAGAMENTO	56
RIESAMI/RICORSI	57
SANZIONI NAZIONALI.....	58
PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	
.....	58
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	58
TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	59
PUBBLICAZIONI PREVISTE.....	59

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	60
Finalità del trattamento	60
Modalità del trattamento.....	60
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	60
Natura del conferimento dei dati personali trattati.....	60
Titolarità del trattamento	60
Responsabile del trattamento dei dati.....	60
Diritti dell'interessato	61
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	61
CONTATTI.....	63

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **condizionalità:** insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati, rappresenta uno dei principali pilastri della Politica Agricola Comunitaria. Gli atti e le norme sono individuati dal reg. (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale elettronico e cartaceo:** il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- **SIAP:** sistema informativo agricolo piemontese, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese e attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;
- **sistema integrato di gestione e controllo (in breve SIGC):** ne sono descritti gli elementi dall'articolo 68, paragrafo 1¹ del regolamento (UE) 1306/2013. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h)) ;

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento , pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

FINALITÀ

La misura 10 (prevista dall'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013) sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'*obiettivo generale* "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima". Le finalità perseguite sono indicate più in dettaglio nell'ambito di ciascuna operazione.

RISORSE

La dotazione finanziaria è stata stabilita dalla DGR n. 14-4814 del 27 marzo 2017 avente per oggetto "Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2017: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 13 –Suppl. ord. N. 1 del 30.3.2017).

La dotazione prevista per l'attuazione di questo bando (Misura 10 Operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8) è fissata complessivamente in **11,03** milioni di euro di spesa pubblica totale, così ripartiti tra le operazioni:

Tipologia di operazioni	Importi in €
10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili a favore di ognuna delle azioni 10.1.4.1, 10.1.4.2 e 10.1.4.3 considerate in specifiche graduatorie	3.735.657,66 Totale per le 3 azioni (1.245.219,22 per ogni azione)
10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani	2.835.882,40
10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema complessivamente a favore delle azioni 10.1.7.1, 10.1.7.2 e 10.1.7.3 considerate in un'unica graduatoria	1.658.207,50
10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono	2.800.500,00

La dotazione, basata sulle eccedenze di risorse del bando 2016, è comprensiva di 5 annualità.

I pagamenti verranno effettuati con la seguente suddivisione tra i 3 fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali e

- 17,064% a carico dei fondi regionali.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

(>M1) La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante **trasmissione telematica**, seguendo le modalità descritte nella Parte III – Presentazione delle domande, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale ed **entro le ore 23:59:59 del 15 giugno 2017²**. (<M1)

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

BENEFICIARI (Chi può presentare la domanda)

I beneficiari sono Agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori ed altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in 1 o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli³. I pagamenti dell'azione 10.1.7 possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio. La tipologia di beneficiario è specificata nell'ambito della descrizione delle diverse operazioni cui si rimanda.

Alle domande vengono applicati criteri di selezione che attribuiscono punteggi specifici, indicati per ogni operazione. A seguito dell'applicazione di tali punteggi verrà stilata una graduatoria delle domande per ogni azione (se esistente) o operazione della Misura 10, oggetto del bando.

OGGETTO DEL SOSTEGNO

Adesione volontaria agli impegni

La Misura 10 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo ad una o più delle operazioni previste, aventi una durata di almeno 5 anni. Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti:

a) dalla CONDIZIONALITÀ:

- disposizioni comunitarie del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. al Titolo VI, Capo I;
- recepimento nazionale con DECRETO 25 gennaio 2017 (17A02343) (GU Serie Generale n.74 del 29-3-2017)

b) dai CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

- disposizioni del Regolamento (UE) n. 1307/2013, art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii),
- disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015,

c) dai REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- disposizioni del Reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10
- definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM n. 2490 del 25.01.2017;
- declinati a livello regionale,

² Applicazione della deroga di cui al reg. (UE) 2017/807 dell'11.05.2017.

³ Si applica la definizione di superficie agricola

d) dalla registrazione individuale degli animali.

E' prevista la condizione (clausola) di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della Misura 10 al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (greening). Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di validità effettiva dell'impegno.⁴

ATTENZIONE: Il rispetto di tutti gli obblighi di base di cui sopra e illustrati in collegamento ad ogni impegno volontario di ciascuna operazione della Misura, sono condizioni per percepire interamente i premi della Misura.

Nel caso delle operazioni 10.1.4 (azioni 2 e 3) e 10.1.7 (azioni 1, 2 e 3) i pagamenti dello sviluppo rurale possono essere oggetto di riduzione per tenere conto degli obblighi o di quanto già compensato dal pagamento unico (reg. (UE) 1307/2013).

I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie o per UBA (unità di Bestiame adulto), sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013⁵ (fatta eccezione per le operazioni 10.1.7 e 10.1.8 che superano i limiti massimi dell'allegato II) e sono riportati nel paragrafo Entità del premio annuale di ogni operazione.

In caso di adesione ad un'operazione e ad i rispettivi impegni aggiuntivi oppure a più operazioni cumulabili, la somma dei premi per ettaro potrebbe dar luogo al superamento del massimale. Il programma informativo in fase istruttoria abatterà il premio all'importo massimo previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013, citato in precedenza.

Localizzazione degli interventi

La misura è applicabile all'intero territorio regionale. Alcune operazioni sono limitate a specifiche aree in funzione dei fabbisogni del territorio (condizioni critiche da migliorare o situazioni di pregio da tutelare) ed agli obiettivi ambientali da raggiungere.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

⁴ Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

⁵ I limiti sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra, 200 € per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

ELENCO DELLE OPERAZIONI OGGETTO DEL BANDO

Trattasi delle seguenti operazioni, in qualche caso articolate in più azioni:

10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili

Azioni:

10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti

10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole

10.1.4/3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi

10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani

10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema

Azioni:

10.1.7/1. Gestione di formazioni vegetali e aree umide

10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica

10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi

10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono

Durante il periodo d'impegno è consentito aderire a nuove operazioni in aggiunta a quelle attivate attraverso la domanda di sostegno iniziale. In questo caso la scadenza degli impegni relativi alle nuove operazioni decorre a partire dal primo anno di adesione a ciascuna di esse.

CUMULABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Il sostegno può essere cumulato tra varie operazioni o azioni della misura 10 e/o con altre misure del PSR, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili⁶. I casi di cumulabilità di impegni e i premi attribuiti alle loro combinazioni sono specificati nella trattazione di ciascuna operazione.

CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI

Per conversione di impegni si intende l'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario di una operazione o azione della Misura 10 e la contemporanea adesione agli impegni di un'altra operazione della Misura 10 o della misura 11 "Agricoltura biologica", purché questi nuovi impegni risultino avere effetti benefici per l'ambiente significativamente superiori a quelli che vengono cessati⁷. La conversione dell'impegno non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nella pertinente operazione, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Le conversioni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

⁶ articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

⁷ le condizioni da rispettare per concedere la conversione sono fissate dal par. 1 dell'art.14 del reg. (UE) n.807/2014 e consistono in: a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il dettaglio della combinazione delle azioni/operazioni di partenza e le azioni/operazioni verso le quali sarà possibile convertire gli impegni in precedenza assunti, verrà indicato nelle disposizioni per le domande di pagamento.

ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI

Per adeguamento degli impegni si intende l'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario di una operazione o azione della Misura 10 e la contemporanea adesione agli impegni di un'altra operazione della Misura 10, purché l'adeguamento sia debitamente giustificato rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'impegno originario⁸. L'adeguamento degli impegni non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno. Il beneficiario deve rispettare l'impegno adeguato per la rimanente durata dell'impegno iniziale. L'adeguamento potrà, inoltre, assumere la forma di una proroga dell'impegno. Gli adeguamenti vengono, se del caso, autorizzati con le disposizioni regionali approvate annualmente.

VARIAZIONE DELLE SUPERFICI IMPEGNATE

Nelle operazioni per cui viene specificamente indicato, ossia le operazioni 10.1.7.2, 10.1.6 (di riflesso rispetto alla 10.1.9)), l'impegno non si applica ad appezzamenti fissi. Il n° di ettari oggetto di impegno può pertanto variare da un anno all'altro *entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno*, in quanto sono verificate le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 47 del reg. (UE) n. 1305/2013, ossia la variazione non compromette la finalità dell'impegno.

Per tutte le altre operazioni gli impegni si applicano ad appezzamenti fissi.

La domanda di pagamento con variazione delle superfici impegnate viene illustrata al paragrafo specifico delle *Domande di pagamento*.

ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO

E' oggetto di sostegno l'aumento delle superfici che avvenga nel corso del periodo di impegno entro il limite massimo del 25% della superficie ad impegno ammissibile nel primo anno. Tale estensione dell'impegno (ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014) viene riconosciuta sia nel caso di aumenti della superficie dell'azienda del beneficiario che nel caso di aumento della superficie oggetto di impegno, nell'ambito dell'azienda del beneficiario. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

La richiesta di aumento viene esercitata associando ad impegno una maggiore superficie nelle domande di pagamento degli anni successivi al primo. Non viene garantito nel corso degli anni l'incremento del pagamento relativo agli aumenti di superficie, a causa dei vincoli di disponibilità finanziaria dei fondi utilizzati per i pagamenti.

La domanda di pagamento con aumento delle superfici viene illustrata al paragrafo *Domande di pagamento*.

⁸ Le condizioni da rispettare per concedere l'adeguamento sono fissate dal par. 2 dell'art.14 del reg. (UE) n.807/2014 e consistono in: a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

(>M2) SUPERFICI AGGIUNTIVE IN CASO DI SUBENTRO NELL'IMPEGNO

In caso di subentro totale nell'applicazione di un impegno in corso il subentrante può assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

In caso di subentro parziale, viceversa, chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno. (<M2)

TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E DEI TERRENI

Se nel corso del periodo di attuazione il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Se tale subentro non avviene, l'impegno si estingue e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso. Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.⁹

I terreni oggetto di trasferimento, rispetto ai quali il subentrante ha intenzione di proseguire gli impegni del cedente, verranno inseriti in una domanda presentata dal subentrante entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento fissato dall'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 e di anno in anno comunicato.

La domanda di pagamento con trasferimento viene illustrata al paragrafo *Domande di pagamento*.

OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI CULTURALI ECOCOMPATIBILI

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, attraverso le azioni in cui è articolata, sostiene la conversione di seminativi in foraggere permanenti (10.1.4/1), la realizzazione di inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi (10.1.4/3) e il conseguimento, in aziende in cui il mais è ampiamente prevalente, di un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento" (10.1.4/2).

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e secondariamente;
- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio;
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
- migliorare la conservazione del sistema suolo;
- sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.

L'operazione agisce in via prioritaria sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione					
	4a	4b	4c	5a	5d	5e
10.01.04	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Risparmio idrico	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	**	**	**		***

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

L'operazione si articola nelle azioni:

- 10.1.4/1: Conversione di seminativi in foraggere permanenti;
- 10.1.4/2: Diversificazione colturale in aziende maidicole;
- 10.1.4/3: Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi.

Le azioni 10.1.4/1 e 10.1.4/3 determinano benefici ambientali dovuti all'elevata capacità delle colture foraggere permanenti e delle fasce inerbite ai margini dei campi di immagazzinare il carbonio atmosferico, di salvaguardare il paesaggio rurale, la varietà biologica dell'agroecosistema, la struttura del suolo e la sua dotazione di sostanza organica, di contrastare l'erosione mediante la copertura erbosa lungo tutto l'arco dell'anno, di azzerare i trattamenti fitoiatrici su superfici in precedenza investite a seminativi e di ridurre il ruscellamento e il trasporto di inquinanti provenienti dalle coltivazioni.

L'azione 10.1.4/2 consente di conseguire, attraverso l'adozione di un criterio di avvicendamento, un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica "greening" e alla

situazione aziendale precedente l'assunzione dell'impegno. L'introduzione o l'accresciuta incidenza nell'ordinamento ambientale, in parziale sostituzione del mais, delle colture ammissibili al sostegno determinano benefici ambientali che comprendono:

- per cereali vernini, colza e ravizzone, i minori consumi idrici e la copertura autunnale e invernale del terreno;
- per le leguminose, la concimazione minerale ridotta o azzerata, l'azione a favore degli impollinatori e, nel caso di colture poliennali quali l'erba medica, la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per il girasole, le minori esigenze irrigue;
- per il sorgo, la riduzione dei trattamenti fitosanitari e le minori esigenze irrigue;
- per la canapa, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari;
- per i prati avvicendati, l'elevato sequestro di carbonio, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per i terreni ritirati dalla produzione, l'elevato sequestro di carbonio, l'assenza di trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno.

Beneficiari

Imprese agricole singole o associate.

Criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno classificate e dunque inserite in graduatoria in base ai seguenti criteri di selezione e ai relativi punteggi:

Azione 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti		
Azione 10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole		
Azione 10.1.4/3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi		
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" e/o "interne ad aree Natura 2000" ai sensi della legge regionale n. 19/2009	% della superficie oggetto di impegno ricadente in aree protette e/o in aree "Natura 2000":
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Altre aree comprese nella rete ecologica regionale (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11/12/2006 n.15/R.	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come interne alle aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in ZVN:
		- più del 50%: 6 punti
		- tra il 20% e il 50%: 3 punti

		- tra il 5% e il 20%:	1 punto	
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano le fasce fluviali individuate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI): fasce A e B	% della SAU oggetto di impegno ricadente in fasce fluviali:		
		- più del 50%:	12 punti	
		- tra il 20% e il 50%:	6 punti	
		- tra il 5% e il 20%:	3 punti	
Aree urbane	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nella tipologia areale A (aree urbane e periurbane)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:		
		- più del 50%:	8 punti	
		- tra il 20% e il 50%:	4 punti	
	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nella tipologia areale B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:		
		- più del 50%:	6 punti	
		- tra il 20% e il 50%:	3 punti	
		- tra il 5% e il 20%:	1 punto	
Zona altimetrica di pianura	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono prevalentemente in zona di pianura e secondariamente in zona di collina.	zona altimetrica con la maggiore incidenza sui terreni oggetto di impegno:		
		- pianura:	4 punti	
		- collina :	2 punti	
	La sottomisura 16.5 prevede il coordinamento di interventi ambientali a livello territoriale. Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5.	adesione a tali interventi coordinati:	8 punti*	
	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE.	Partecipazione a un progetto LIFE:	1 punto	
A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:				
- alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla superficie a seminativi (soltanto per le azioni 10.1.4/1 e 10.1.4/3, poiché l'azione 10.1.4/2 deve essere applicata sull'intera superficie a seminativi dell'azienda);				
- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti				
- agli imprenditori più giovani;				
- al sesso meno rappresentato in graduatoria				

* In assenza del bando per la relativa sottomisura, questo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.

Le domande relative alle azioni 10.1.4/1 e 10.1.4/3 (fatto salvo quanto specificato nel successivo capoverso) saranno ordinate secondo i medesimi criteri ma collocate in due graduatorie distinte, perché altrimenti il criterio relativo alla % di superficie oggetto di impegno sulla superficie a seminativi penalizzerebbe l'azione 10.1.4/3, in quanto non applicabile su interi appezzamenti ma soltanto su strisce marginali di seminativi. Le domande riguardanti l'azione 10.1.4/2 saranno collocate in una graduatoria a sé stante, poiché (come sopra indicato) i criteri di priorità adottati a parità di punteggio si differenziano dalle altre due azioni.

Per l'azione 10.1.4/3, introdotta da una recente modifica del PSR, i criteri di selezione indicati sono condizionati all'esito della consultazione del Comitato di sorveglianza del PSR.

Condizioni di ammissibilità/esclusione

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti).

L'intervento è applicabile a superfici che nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno siano state investite a seminativi. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento). Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali conseguenti alla conversione in foraggere permanente, sulle superfici oggetto

di impegno il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Come previsto dal PSR, l'intervento è applicabile anche a superfici che nella scorsa programmazione siano state oggetto dell'analogo intervento 214.4. Tali superfici infatti hanno mantenuto il proprio stato di seminativi durante il periodo di attuazione dell'impegno e al termine di questo ¹⁰, essendo state investite a foraggiera permanente in virtù di un aiuto agroambientale.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale. La superficie minima su cui l'impegno può essere assunto è pari a 1 ettaro.

Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole).

L'azione è applicabile ad aziende in cui l'incidenza media del mais, attestata dall'anagrafe agricola regionale, sia risultata maggiore o uguale al 75% della superficie complessiva dei seminativi durante il periodo di riferimento 2011-2014 (nel quale i vincoli di "inverdimento" non erano in vigore). (>M2) Pertanto deve trattarsi di aziende già attive durante il periodo di riferimento. (<M2) In aziende che soddisfino tale requisito, l'azione richiede di conseguire un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento" e alla situazione aziendale precedente l'assunzione dell'impegno.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale. La superficie minima su cui può essere assunto l'impegno, coincidente con la superficie complessiva dei seminativi aziendali, è pari a 3 ettari.

Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi).

L'intervento è applicabile a superfici lineari lungo bordi di appezzamenti coltivati a seminativo.

Impegni

Le due azioni in cui l'operazione si articola richiedono il rispetto dei seguenti impegni.

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti)

Le particelle catastali oggetto di impegno devono rimanere invariate nel corso del quinquennio. E' fatto salvo il caso in cui la superficie fisica oggetto di impegno rimanga inalterata assumendo, in tutto o in parte, nuovi riferimenti catastali.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
---------------------------	--

<p>Impegno 1. Coltivare per un quinquennio foraggere permanenti su terreni che nei 5 anni precedenti quello di adesione siano stati investiti a seminativi. Le foraggere permanenti devono essere seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno. Essendo richiesta dal PSR in termini generali, la semina delle foraggere permanenti è necessaria in ogni caso, anche qualora la superficie interessata sia stata oggetto dell'azione 214.4. Il cotico erboso deve essere mantenuto dal primo insediamento della foraggere permanente fino alla conclusione del periodo di impegno (non sono ammesse arature).</p>	<p>Condizionalità: BCAA 4: Nei terreni agricoli che manifestano fenomeni erosivi (incisioni diffuse) in assenza di sistemazione, assicurare la presenza di una copertura vegetale per almeno 90 gg consecutivi fra il 15/9 e il 15/5 successivo o, in alternativa, adottare altre tecniche per la protezione del suolo.</p> <p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 2. <i>Eeguire gli sfalci</i> previsti dalla pratica ordinaria e <i>non effettuare trattamenti fitoiatrici</i> sulle foraggere permanenti oggetto di aiuto</p>	<p>Condizionalità:</p> <p><i>Effettuare gli sfalci delle foraggere permanenti:</i> non collegato a vincoli di condizionalità.</p> <p><i>Utilizzo dei fitofarmaci:</i> il CGO 10 richiede il rispetto delle prescrizioni d'uso in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti, l'impiego dei dispositivi di protezione, il corretto stoccaggio, l'abilitazione all'acquisto e all'impiego dei fitofarmaci in corso di validità e la conservazione per tre anni delle fatture e dei moduli di acquisto dei fitofarmaci.</p> <p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 3. Conservare fino alla scadenza dell'impegno la <i>documentazione di acquisto della semente utilizzata</i>, da cui deve risultare l'impiego di una quantità di seme commisurata alla superficie oggetto di impegno.</p>	<p>Non pertinenti</p>

(>M2) Le colture ammissibili al sostegno sono *prato (polifita, di graminacee, di leguminose, di graminacee e leguminose consociate), prato-pascolo* e altre *foraggere di durata almeno quinquennale*. (<M2)

Azione 10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1 - Conformità alla diversificazione "greening". In aziende nelle quali prima dell'assunzione dell'impegno, nel periodo 2011-2014, l'incidenza media del mais sui seminativi era uguale o superiore al 75%, garantire in ogni anno del periodo di impegno la presenza sulla superficie a seminativi di almeno 3 colture, delle quali la principale può rappresentare fino al 75% dei seminativi e le due principali fino al 95% dei seminativi. Ai fini del rispetto degli impegni i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.</p>	<p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

<p>Impegno 2. <i>Adottare il seguente criterio di avvicendamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna coltura annuale può ricorrere su una determinata particella per più di tre volte nel quinquennio e/o per due anni consecutivi; - su ciascuna particella oggetto di impegno si devono susseguire nell'arco del quinquennio almeno tre colture, tranne che in caso di inserimento di un prato avvicendato (almeno biennale) o di ritiro dalla produzione per almeno due anni (anche non consecutivi). Tali utilizzi del suolo, infatti, apportano maggiori benefici ambientali rispetto alle altre colture ammissibili, in virtù della riduzione o eliminazione dei trattamenti e della copertura del terreno per l'intera campagna agraria. <p>Ai fini del rispetto degli impegni i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.</p>	<p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
---	--

Il divieto di coltivazione per più di tre anni su cinque comporta un'incidenza della coltura prevalente non superiore al 60% dei seminativi, invece del 75% consentito dalla pratica di "inverdimento" o, per aziende con non più di 10 ettari di seminativo, dell'incidenza pari o superiore al 75% riscontrata (quale criterio di ammissibilità) durante il periodo di riferimento.

Sono ammissibili al sostegno le seguenti colture:

cereali autunno-vernini (anche in caso di semina primaverile), *colza*, *ravizzone*, *leguminose annuali*, *girasole*, *sorgo*, *canapa*, *erbaio annuale* (non intercalare), *prato avvicendato*, *ritiro dalla produzione con copertura vegetale continuativa* (in assenza di arature) eccetto che in caso di preparazione autunnale del terreno per un'eventuale coltivazione nella campagna successiva.

I criteri per le azioni 10.1.4.2 e 10.1.4.3 comportano valutazioni del premio indicate nel paragrafo "Entità del premio annuale".

Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi).

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzare, ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativi, superfici permanentemente inerbite di 5-10 metri di larghezza, localizzate in modo da intercettare il ruscellamento superficiale e ottenute da semente che comprenda graminacee poliennali quali festuca ed erba mazzolina, da sole o consociate con leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla; gestire tali superfici inerbite mediante sfalci e/o trinciature. In presenza di sole graminacee, gli sfalci devono essere eseguiti in modo che l'altezza della vegetazione non superi i 50 cm; in caso di consociazione di graminacee e leguminose, gli sfalci devono avvenire dopo la piena fioritura delle leguminose. Per le consociazioni di graminacee con trifoglio bianco, gli sfalci devono essere effettuati all'imbrunimento dei capolini del trifoglio. In ogni caso l'altezza di taglio deve essere di almeno 5 cm. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000". Le superfici oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento. Le strisce inerbite devono essere seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno. (>M2) La documentazione di acquisizione del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno. La quantità di semente utilizzata risultante dalla documentazione deve essere proporzionata alla superficie oggetto dell'interento. (<M2) 	<p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

Impegno 2

- non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (impegno non compensato)

Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. Il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2016.

Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

La tabella seguente indica i casi di cumulabilità sulla stessa superficie fisica degli aiuti dell'operazione con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e di altre misure.

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/1 non sono cumulabili sulla stessa superficie fisica con quelli di altre operazioni della misura 10, per evitare il superamento dell'importo massimo per ettaro consentito dalla misura per le foraggere permanenti (450 euro/ha); è ammesso il cumulo con altre misure del PSR 2014-2020, come indicato nella tabella seguente.

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/2 sono cumulabili con quelli delle operazioni e misure indicate nella seguente tabella. **L'azione 10.1.4/3 non è cumulabile con altri interventi.**

		10.1.4 - SISTEMI COLTURALI ECO – COMPATIBILI	
		AZIONI	
		10.1.4/1 Conversione seminativi in foraggere permanenti	10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole
10.1.1	IMPEGNI DI BASE		C
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale	
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
		Manutenzione di nidi artificiali	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C
		Sommersione invernale della risaia	
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo	C
		Apporto matrici organiche	C
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino		C
10.1.5	AZIONI	distribuzione con interrimento immediato	C
		distribuzione rasoterra in bande o sottocotico	C
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C

11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	C	C
11.1 e 11.2	IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica	C	C
13.1.1	Indennità compensativa	C	C

Compatibilità dell'azione 10.1.4/1 con l'operazione 10.1.1

L'azione 10.1.4/1 è compatibile in una stessa azienda con l'azione 10.1.1 (produzione integrata), fermo restando che i loro aiuti non si possono cumulare sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore assuma entrambi gli impegni si possono verificare due casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 10.1.4/1 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'operazione 10.1.1 (secondo la definizione valida per tale operazione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 10.1.4/1.

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 10.1.4/1 è soggetto anche agli impegni dell'operazione 10.1.1 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che quest'ultima deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta dei due impegni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le condizioni dell'azione 10.1.4/1 (mantenimento della foraggiera permanente) sia le norme tecniche di produzione integrata (es. apporti di fertilizzanti).

Entità del premio annuale

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti):

L'importo annuale del sostegno è di 450 euro/ha.

Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole):

L'importo annuale del sostegno è di 435 euro/ha.

La diversificazione colturale richiesta dall'azione può beneficiare dell'aiuto nella misura in cui oltrepassa la *baseline*, la pertinente pratica di "inverdimento" (laddove applicabile) e le pratiche ordinarie. I pagamenti annuali vengono pertanto attribuiti alle colture ammissibili secondo i seguenti criteri:

a) Azienda con superficie a seminativi <10 ettari.

Poiché l'azienda non è soggetta alla pratica di inverdimento "diversificazione colturale" e al principio del "non-double funding", si assume come riferimento la conduzione ordinaria dell'azienda nel quinquennio 2011-2014. L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili, limitatamente alla superficie che eccede l'incidenza media di tali colture riscontrata nell'azienda in questione durante il periodo di riferimento. Tale incidenza è compresa fra zero e 25%, trattandosi di aziende in cui almeno il 75% dei seminativi era costituito dal mais.¹¹

¹¹ Le linee guida della Commissione Europea "Technical elements of AEC measures" (novembre 2014), nell'allegato II, par. 3.1 (Farms subject to pillar I greening but to which one or more greening obligations do not apply), evidenziano che le disposizioni relative al doppio finanziamento non si applicano alle aziende esentate dagli obblighi "greening" esclusivamente a causa delle loro dimensioni (seminativi fino a 15 ha o 10 ha, rispettivamente nel caso della EFA e della diversificazione colturale).

b) Azienda con superficie a seminativi >10 ettari.

L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili, limitatamente alla superficie che eccede il 25% dei seminativi. (Il 25%, infatti, è la percentuale che la pratica di "inverdimento" richiede di destinare a colture diverse dalla principale, dal momento che quest'ultima non può superare il 75%).

(>M2) Sia nel caso a) che nel caso b), nel caso in cui vi siano seminativi aziendali non ammissibili diversi dal mais (inclusi quelli non ammissibili perchè utilizzati ai fini EFA), la procedura di calcolo verifica se la somma delle loro superfici raggiunge la superficie corrispondente alla percentuale di riferimento. La percentuale di riferimento è il 25% se la superficie dei seminativi supera 10 ettari; altrimenti coincide con l'incidenza media (compresa fra zero e 25%) riscontrata nel periodo 2011-2014. La superficie dei seminativi ammissibili viene decurtata della quota necessaria per raggiungere, in aggiunta agli eventuali seminativi non ammissibili diversi dal mais, la percentuale di riferimento. (<M2)

Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

L'importo annuale del sostegno è di 1.250 euro/ha, ridotto a 210 euro/ha per le superfici utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite).

I pagamenti relativi all'azione 10.1.4/3 non sono cumulabili con quelli di altri interventi.

I premi/ettaro sopra indicati, laddove cumulabili con quelli di altre azioni della Misura 10, non possono superare gli importi massimi per ettaro di cui all'allegato II¹² del reg. (UE) 1305/2013.

¹² Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha/anno per altri usi della terra.

**OPERAZIONE 10.1.6 DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA CANIDI SUI PASCOLI
COLLINARI E MONTANI**

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, utilizzando gli strumenti di prevenzione degli attacchi di canidi, quali la custodia continua, l'uso di specifiche recinzioni elettrificate per il ricovero notturno e l'impiego di cani da difesa del bestiame, aiuta gli agricoltori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi ultimi ed il progressivo abbandono dei pascoli, innanzitutto quelli più impervi ed isolati, privi di strutture per il ricovero notturno.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di prevenire/ripristinare i danni legati a rischi climatici, sanitari, fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici.

In sinergia con l'operazione 10.1.9, l'operazione 10.1.6 agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.6	**		***		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che aderiscono per cinque anni agli impegni ed alle prescrizioni previsti dalla presente operazione ed all'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".

Criteri di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Ove necessario potranno essere applicati procedure di selezione secondo l'art. 49 del reg. (UE) 1305/2013. In particolare potranno essere attribuiti punteggi in relazione all'appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale e/o secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone rurali individuate dal PSR e/o alla ricadenza della superficie oggetto di impegno nelle zone altimetriche collina e	1- Priorità per i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi.	5 punti per le aziende che utilizzano pascoli ricadenti in Comuni con pregressi eventi di predazione
		2 punti per le aziende che utilizzano pascoli ricadenti in Comuni senza pregressi eventi di predazione
	2- Priorità per gli allevamenti di ovicaprini rispetto agli allevamenti di bovini ed equini.	4 punti per gli allevamenti ovicaprini
		2 punti per gli allevamenti bovini ed equini
3- Priorità rispetto alla zona altimetrica dove si trova il pascolo	5 punti per le superfici a pascolo localizzate in montagna	

montagna		3 punti per le superfici a pascolo localizzate in collina
----------	--	---

A parità di punteggio le domande verranno ordinate per data di nascita decrescente (dal più giovane di età al più anziano, riferito al titolare della domanda di sostegno).

Condizioni di ammissibilità/esclusione

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

- aver aderito nel 2016 al bando di cui alla DD 248 del 21 aprile 2016) per l'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli" eseguendone gli impegni, al fine di poter dimensionare e gestire i sistemi di difesa in base alla grandezza del gregge e/o della mandria, dei carichi di bestiame rispetto alle superfici e della turnazione delle stesse *risultando finanziabile* OPPURE nel caso in cui il beneficiario, nell'anno 2016, *non abbia aderito* all'operazione 10.1.9 oppure abbia aderito ma *sia risultato non finanziabile*, per ottenere l'aiuto deve rispettare tutti gli impegni dell'operazione 10.1.9 così come definiti nel PSR e nel bando 2016, seppure in assenza di sostegno economico ;
- le domande per essere ammissibili all'operazione devono dar luogo ad un premio annuo di almeno 300€ per azienda;
- i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed appartenere alle razze: cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei, Cane da pastore del Caucaso. L'appartenenza alla razza deve essere dimostrata in sede istruttoria.

A dimostrazione della appartenenza dei cani alle razze di cui sopra, i beneficiari, sono tenuti a produrre al momento della domanda o comunque entro il 30 giugno 2017:

- a) **per i soggetti iscritti al Libro genealogico: copia del certificato ufficiale (pedigree);**
- b) **per i soggetti NON iscritti al Libro genealogico: certificazione di tipicità** rilasciata, a seguito della valutazione morfologica di corrispondenza allo standard, dalla commissione composta da 3 Medici Veterinari aventi titolo alla valutazione morfologica dei cani da guardiania, ed individuati dalla Federazione Interregionale Ordini Medici Veterinari Piemonte e Valle D'Aosta.

I cani da guardiania dovranno essere presentati per la valutazione, alla suddetta Commissione che rilascerà la certificazione di tipicità.

Con successiva circolare saranno resi noti i luoghi e le date delle riunioni della Commissione

Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni**:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1: Rispettare tutti gli impegni previsti per l'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli" indipendentemente dall'adesione e dalla finanziabilità della stessa.	Fare riferimento agli impegni e vincoli dell'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli"

Impegno 2: Montaggio reti elettrificate: Trasporto e montaggio di pali e specifiche reti elettrificate, alimentate da batterie ricaricate con pannelli fotovoltaici, dimensionate in relazione al numero di capi per il ricovero notturno del bestiame (con esclusione delle recinzioni monofilo utilizzate per la gestione turnata del pascolo), spostamento della recinzione tra settori di pascolo ogni 10 giorni	Non previsto
Impegno 3: Impiego di cani da guardiania: presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo, in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani per gruppo di animali (anche di specie diverse) gestito unitariamente. Qualora siano presenti più di 800 capi è ammessa la presenza di almeno 8 cani.	Non previsto
Impegno 4 Custodia continuativa: presenza continua in alpe dell'allevatore, della famiglia o di suo personale dipendente per la custodia del gregge/mandria	Non previsto

La compilazione della domanda di sostegno richiede l'inserimento della razza canina e dei numeri di microchip degli animali oggetto di richiesta.

Il rapporto dei cani rispetto ai capi (impegno 3) sarà oggetto di un controllo del sistema informativo che considera i capi di diverse specie (bovini, ovicaprini e equini) come se fossero gestiti in un unico gruppo.

L'eventuale sostituzione dei cani deve essere comunicata all'ufficio istruttore al massimo entro 15 giorni lavorativi dall'evento.

Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. Il periodo di impegno decorre dal 15 maggio 2017.

Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

A livello di superficie è cumulabile con l'operazione 10.1.9 e con la Misura 13.1.1. E' cumulabile con i pagamenti per UBA dell'operazione 10.1.8 e con il sostegno degli investimenti di cui alla Misura 4.4.2.

Entità del premio annuale

L'entità del premio annuo è modulata in funzione della zona altimetrica:

- Collina: 50 euro/ettaro
- Montagna: 50 euro/ettaro

I premi annui di questa operazione sono cumulati con quelli previsti dall'operazione 10.1.9 "Gestione eco-compatibile dei pascoli" sulla stessa superficie. I premi cumulati tra le due operazioni divengono pertanto:

- Collina: 170 euro/ettaro
- Montagna: 160 euro/ettaro.

OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

Descrizione del tipo di intervento

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema.

L'operazione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide, la realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e di superfici inerbite ai margini delle coltivazioni.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio
- e secondariamente:
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
 - diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio;
 - migliorare la conservazione del sistema suolo.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.07	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera:gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	***	**	**		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

L'operazione si articola nelle azioni:

- 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide;
- 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica;
- 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi.

Azione 10.1.7/1

L'azione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. Tali elementi naturaliformi, inframmezzati alle coltivazioni, sono atti a costituire zone di rifugio per la fauna selvatica e fasce tampone ai margini dei campi. Essi, inoltre, favoriscono un graduale miglioramento del paesaggio agrario, anche mediante la schermatura di elementi dissonanti. Le aree umide possono assumere anche funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali.

L'azione può concorrere a incoraggiare una fruizione ecocompatibile di aree a elevata valenza ambientale o paesaggistica (mediante escursioni in bicicletta o a cavallo, birdwatching, attività didattiche e di ricerca naturalistica) in virtù di un graduale incremento dell'attrattiva di tali ambienti, conseguibile in particolare attraverso la manutenzione di investimenti effettuati secondo un approccio collettivo.

In particolare, l'azione sostiene la manutenzione di:

- siepi (arbustive e/o alberate);
- filari (singoli e/o affiancati);
- macchie, piccole formazioni boschive;
- alberi isolati;
- zone umide, laghetti, stagni, maceri, ecc.

Azione 10.1.7/2

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono essere realizzate sotto forma di fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi. La loro densità di coltura deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi.

Azione 10.1.7/3

L'azione 10.1.7/3 richiede di realizzare, ai margini delle coltivazioni, superfici inerbite improduttive finalizzate a favorire la biodiversità. Inoltre, tali superfici tendono a tutelare la qualità delle acque riducendo l'inquinamento da fertilizzanti e fitofarmaci, a incrementare la dotazione di sostanza organica dei suoli e a contrastare l'erosione.

Beneficiari

- imprese agricole singole o associate,
- associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

Criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno classificate e inserite in graduatoria in base ai seguenti criteri di selezione e ai relativi punteggi.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	
Aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" e/o "interne ad aree Natura 2000" ai sensi della legge regionale n. 19/2009	% della superficie oggetto di impegno ricadente in aree protette e/o in aree "Natura 2000":	
		- più del 50%: 12 punti	
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti	
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti	
Altre aree comprese nella rete ecologica regionale (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:	
		- più del 50%: 12 punti	
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti	
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti	
Nella parte generale della misura 10 sono indicate come prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da particolari pregi ambientali.	Fra le zone di particolare pregio ambientale si considerano, per le loro qualità paesaggistiche, i territori riconosciuti dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità, a seguito della loro individuazione a livello catastale.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in "area Unesco":	
		- più del 50%: 12 punti	
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti	
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti	
Aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11/12/2006 n.15/R.	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come interne alle aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:	
		- più del 50%: 12 punti	
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti	
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti	
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in ZVN:	
		- più del 50%: 6 punti	
		- tra il 20% e il 50%: 3 punti	
		- tra il 5% e il 20%: 1 punto	
Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17/6/2003 n.287-20269	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come vulnerabili da prodotti fitosanitari	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:	
		- più del 50%: 6 punti	
		- tra il 20% e il 50%: 3 punti	
		- tra il 5% e il 20%: 1 punto	
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano le fasce fluviali individuate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI): fasce A e B	% della SAU oggetto di impegno ricadente in fasce fluviali:	
		- più del 50%: 12 punti	
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti	
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti	
tipologie areali A e B	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nelle tipologie areali A (aree urbane e periurbane) o B (aree rurali ad agricoltura intensiva).	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:	
		- più del 50%: 13 punti	
		- tra il 20% e il 50%: 7 punti	
		- tra il 5% e il 20%: 4 punti	
Nel caso delle aree umide, le province interessate dalle rotte migratorie degli uccelli	Domande che prevedono la gestione di aree umide su una superficie complessiva di almeno 2.500 mq, in province interessate dalle rotte migratorie degli uccelli	domande che soddisfano la condizione indicata	6 punti

I criteri di selezione considerano prioritarie le domande inserite in progetti secondo un approccio collettivo	Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5.	adesione a tali interventi coordinati:	8 punti*
	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE.	Partecipazione a un progetto LIFE:	1 punto
A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine: - alle domande con maggiore rapporto fra la superficie oggetto di impegno e la SAU; - agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti - agli imprenditori più giovani; - al sesso meno rappresentato in graduatoria			

* in assenza del bando della specifica sottomisura, questo punteggio non può essere attribuito ad alcun beneficiario.

I criteri di selezione sopra indicati sono condizionati all'esito della consultazione del Comitato di sorveglianza del PSR.

Condizioni di ammissibilità/esclusione

Per ciascuna delle tre azioni non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni, è inferiore a 250 euro .

Azione 10.1.7/1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide)

Le formazioni arbustive e arboree e le aree umide oggetto di impegno devono essere state realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito della sottomisura 4.4 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013, a condizione che non siano oggetto di impegni in corso relativi all'azione 214.7/1. Inoltre, può essere oggetto di sostegno la gestione favorevole all'ambiente di di aree umide, quali realizzazioni già finanziate nell'ambito delle azioni F7 o F4 del PSR 2000-2006, i cui impegni siano scaduti.

Azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica):

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti l'anno di emanazione del bando. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento).

Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali dell'intervento, il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. Sono ammissibili le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione (legge regionale 19/2009) o dalle Province, le Oasi faunistiche e le Zone di ripopolamento e cattura. Le coltivazioni a perdere oggetto del presente intervento non possono beneficiare di altri finanziamenti.

Impegni

Le azioni in cui l'operazione è articolata richiedono il rispetto dei seguenti impegni:

Azione 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1: Manutenzione di formazioni arbustive e arboree ed aree umide, realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-20 o della misura 216 del PSR 2007-13.</p> <p>Le <i>formazioni arbustive e arboree</i> (siepi, filari, boschetti, alberi isolati) devono essere autoctone o storicamente presenti nel territorio interessato (escluse le specie invasive). Le cure per la manutenzione includono:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'irrigazione di soccorso;- il controllo manuale o meccanico delle infestanti intorno alle piantine, senza far ricorso a diserbanti chimici;- la reintegrazione delle fallanze entro la primavera successiva;- la potatura di formazione e mantenimento. <p>Per la gestione delle <i>aree umide</i>, le attività di manutenzione includono:</p> <ul style="list-style-type: none">- la sistemazione e pulizia degli argini;- il controllo dell'idroperiodo, della portata e dei livelli idrici;- il divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca.	<p>Condizionalità:</p> <ul style="list-style-type: none">- BCAA7: Richiede il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, filari, stagni, margini dei campi, ecc.), inteso come divieto di eliminazione di tali elementi.-BCAA 1: introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.
<p>Impegno 2: Gestire le fasce di rispetto inerbite intorno agli elementi naturaliformi. Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita gestita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>E' vietato trattare le superfici interessate dall'azione con prodotti fitoiatrici, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica e tali superfici devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.</p>	

Azione 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Su terreni ove non è praticata la caccia, investiti a seminativi nei cinque anni precedenti l'assunzione dell'impegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte, a disposizione della fauna selvatica, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile; - non sottoporre tali colture a fertilizzazioni con concimi di sintesi o a trattamenti con fitofarmaci. <p>Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m. Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti colture: <i>frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole</i>.</p> <p>Nelle singole parcelle o strisce marginali può essere presente anche soltanto una coltura.</p> <p>(>M2) A partire dal secondo anno di impegno, dovranno essere utilizzate almeno una coltura a semina autunnale e una coltura a semina primaverile; le colture a semina autunnale dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno; le colture a semina primaverile dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno. (<M2)</p> <p>La densità delle colture a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo allo sviluppo della fauna selvatica.</p> <p>Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse e quindi ben distinguibili da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, in modo da poter essere trattate in modo differenziato. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Durante il periodo di impegno è possibile variare le particelle catastali oggetto di intervento.</p>	Non pertinenti

Azione 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Ai margini di appezzamenti coltivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzare superfici permanentemente inerbite sotto forma di fasce di 5-10 metri di larghezza e/o di appezzamenti di non più di 4.000 mq di estensione, situati ad almeno 30 metri di distanza l'uno dall'altro, attraverso la semina di un miscuglio comprendente leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. (>M2) La semina deve essere effettuata tra l'inizio del periodo di impegno e il 15/6 del primo anno di impegno. La documentazione di acquisizione del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno. La quantità di semente utilizzata risultante dalla documentazione deve essere proporzionata alla superficie oggetto dell'intervento; (<M2) - gestire le superfici oggetto di impegno mediante sfalci e/o trinciature, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000"; - non sottoporre le fasce inerbite superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, e mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (<i>impegno non compensato</i>). <p>Le fasce inerbite devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.</p>	<p>Condizionalità: BCAA 1: mantenimento/introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.</p>

Per le tre azioni dell'operazione, gli impegni da rispettare possono interferire con il vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite lungo i corsi d'acqua) o con gli obblighi di inverdimento (greening) relativi alle aree d'interesse ecologico (EFA - Ecological Focus Area). Nei casi di sovrapposizione, i pagamenti si riducono ai valori indicati nel paragrafo *Entità del premio annuale*.

Durata

La durata degli impegni è decennale per l'azione 10.1.7/1 e quinquennale per le azioni 10.1.7/2 e 10.1.7/3, con possibilità di proroga.

Per le tre azioni il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2016.

Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

Il sostegno dell'operazione 10.1.7 non è cumulabile sulla stessa superficie fisica con il sostegno di altre operazioni o misure del PSR.

Entità del premio annuale

In deroga all'importo massimo stabilito per le "altre utilizzazioni" del suolo dall'Allegato II del regolamento UE n. 1305/2013 ⁽¹³⁾, i premi annuali previsti sono i seguenti:

13 L'allegato II del reg. (UE) 1305/2013 prevede per "altri usi della terra" l'importo massimo di 450€/ettaro/anno ed in nota a piè di pagina che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

Azione 10.1.7/1.

Gestione di formazioni vegetali e aree umide: 1.000 euro/ha (80 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1);

Azione 10.1.7/2.

Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica: 1.000 euro/ha (250 euro/ha per le colture a perdere utilizzate come EFA);

Azione 10.1.7/3.

Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi: 1.000 euro/ha (80 euro/ha se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1).

OPERAZIONE 10.1.8 ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO

Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo primario è costituito dalla salvaguardia del patrimonio genetico e la valorizzazione dei sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono il ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale ed agraria.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento o qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera:gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.8	***				

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

Beneficiari

Allevatori singoli o associati di bovini, ovini, caprini iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che aderiscono per cinque anni agli impegni previsti dall'operazione.

Criteri di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Potranno essere adottate procedure di selezione degli interventi ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1305/2013. I criteri di selezione in coerenza con l'impianto strategico del PSR sono volti al raggiungimento degli obiettivi della priorità 4, focus area 4a.	1- Priorità rispetto alla specie allevata	5 punti per la specie caprina
		5 punti per la specie ovina
		3 punti per la specie bovina

A parità di punteggio le domande verranno ordinate per data di nascita decrescente (dal più giovane di età al più anziano, riferito al titolare della domanda di sostegno).

Condizioni di ammissibilità/esclusione

Sono ammessi al sostegno gli animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono indicate nella tabella seguente:

SPECIE	RAZZE
BOVINA	Pezzata rossa d'Oropa
BOVINA	Varzese o Tortonese
BOVINA	Valdostana Pezzata nera
BOVINA	Barà - Pustertaler
OVINA	Sambucana
OVINA	Garessina
OVINA	Frabosana
OVINA	Saltasassi
OVINA	Tacola
OVINA	Delle Langhe
OVINA	Savoiarda
CAPRINA	Sempione
CAPRINA	Vallesana
CAPRINA	Roccaverano
CAPRINA	Grigia delle Valli di Lanzo

Per beneficiare dell'aiuto, i capi devono essere iscritti al rispettivo Libro Genealogico o al Registro Anagrafico. Le schede descrittive delle razze interessate sono contenute nell'Allegato del PSR "Descrizione delle razze a rischio di estinzione Misura 10", disponibile sul sito web regionale al link: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/propDef/11_razzeRischioEst.pdf

Le domande sono ammissibili se riguardano almeno 1 UBA nel caso di razze bovine, almeno 0,30 UBA nel caso di razze ovine e caprine.

Il Decreto Ministeriale 20/03/2015 n. 1922 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020" all'art. 4 comma 7, con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino¹⁴, alle misure dello sviluppo rurale relative al reg. UE n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra due programmazioni del FEASR, prevede che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale.

Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti impegni:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Allevare capi delle razze minacciate di abbandono mantenendo la razza in purezza secondo i disciplinari dei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici ufficialmente riconosciuti dal Mipaaf	Condizionalità: CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE) CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000); CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004); CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi

14 di cui all'articolo 22 del Decreto ministeriale prot. 6513 del 18.11.2014

	(Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i. CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE) CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici. Attività minime: Mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo senza interventi preparatori oltre l'ordinario (Reg. (UE) 1307/2013 art. 4, comma 1 lettera c) punto ii).
Mantenere in allevamento nel corso del quinquennio un numero di capi pari o superiore a quello indicato nella domanda iniziale.	Condizionalità: CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE) CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000) CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004) CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i. CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE) CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.

Il numero dei capi indicati nella domanda di sostegno (1° anno) e sottoposto ad impegno, costituisce il riferimento numerico iniziale.

Tale riferimento può comprendere capi inferiori ai 6 mesi (anche se non sono oggetto di pagamento).

Il mantenimento dei capi nell'arco del quinquennio, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali descritte al paragrafo omonimo della Parte III, viene riferito ad ogni razza allevata oggetto del sostegno.

L'eventuale sostituzione di capi oggetto di premio deve essere comunicata all'ufficio istruttore al massimo entro 15 giorni lavorativi dall'evento.

Il finanziamento dell'aumento del numero di capi richiesto nel corso degli anni è condizionato dalla disponibilità finanziaria dei fondi.

Devono essere forniti al momento della domanda:

- il registro di stalla in allegato (in formato pdf);
- in domanda il marchio auricolare dei capi oggetto di sostegno, acquisito tramite collegamento BDN
- certificazione (in allegato alla domanda) rilasciata da ARA Piemonte dell'iscrizione dei capi al Libro Genealogico o Registro Anagrafico corredata da file con l'elenco delle matricole dei soggetti inseriti in domanda.

Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. Il periodo di impegno decorre dal 15 maggio 2017.

Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

L'operazione, non essendo correlata alla superficie, non dà origine a cumulabilità a livello di premio per ettaro sulla medesima superficie con le altre operazioni e misure, ma è compatibile ad esempio con: 10.1.1 produzione integrata, impegni di base e impegni facoltativi aggiuntivi, 10.1.3.1 Tecniche di minima lavorazione, 10.1.3.2 Tecniche di semina su sodo, 10.1.5.1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato, 10.1.5.2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande, 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazioni di canidi sui pascoli collinari e montani, 10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli, Misura 11 Produzione biologica, Misura 13.1.1. Indennità compensativa nelle zone montane.

Incompatibilità del pagamento con gli aiuti dei pagamenti diretti

Al fine di evitare sovrapposizioni di intervento tra il sostegno dello sviluppo rurale e gli aiuti della domanda unica, viene effettuata la seguente demarcazione dei pagamenti: i beneficiari del pagamento corrisposto ai vitelli delle razze bovine a duplice attitudine minacciate di estinzione ammissibili alla presente operazione non possono beneficiare dell'aiuto a titolo dell'art. 52 del regolamento (UE) 1307/2013 per i medesimi capi. Il pagamento infatti non sarebbe giustificabile a livello economico.

L'individuazione dei capi animali verrà effettuata con il supporto dei sistemi informativi.

Entità del premio annuale

Il sostegno è erogato sotto forma di pagamento annuo per UBA allevata. La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportato come estratto :

<i>Animali di cui all'articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni(...)	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

In deroga¹⁵ all'importo massimo concedibile, il premio annuale consiste in 400 euro per ogni UBA di tutte le razze autoctone minacciate di abbandono. I capi animali di età inferiore ai 6 mesi non costituiscono oggetto di premio.

¹⁵ L'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 fissa l'importo annuale massimo di 200€ per UBA e prevede in nota a piè di pagina che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere al sostegno e ricevere il premio è necessario presentare:

- il primo anno dell'impegno (avente durata quinquennale o decennale) una domanda di sostegno,
- in ogni anno di impegno, una domanda di pagamento.

Nel primo anno di impegno la domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento.

I beneficiari ammessi al sostegno dovranno presentare la domanda di pagamento nei successivi anni di impegno entro i termini fissati dalle disposizioni che verranno approvate e rese note nei prossimi anni.

DOMANDA DI SOSTEGNO

Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno

Per l'anno 2017 i possessori dei requisiti possono presentare una domanda di sostegno per accedere ai benefici di una o più operazioni (o azioni) della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" previste dal PSR della Regione Piemonte. Prima di presentare domanda di sostegno sono obbligatori:

- l'iscrizione all'Anagrafe agricola unica e
- la costituzione del fascicolo aziendale elettronico presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) e l'aggiornamento di tale fascicolo;
- compilare il piano di coltivazione (l'articolo 9, paragrafo 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. N. 162 del 12/01/2015) prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Per il 2017 l'innovazione del Gis prevede il Piano colturale Grafico 2017;
- compilare la consistenza zootecnica, ove esistente.

I CAA sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte, sono accreditati dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e svolgono tale servizio a titolo gratuito. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC);

Alla notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, si producono effetti giuridici a partire dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulta saturata ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale

Domande veritiere, complete e consapevoli

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere. È importante sottoscrivere in modo consapevole sia i requisiti e le prescrizioni che l'azione prevede sia l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola (parcelle) e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno¹⁶.

I controlli amministrativi e i controlli in loco sono effettuati dagli uffici istruttori in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla misura/operazione di sostegno di cui trattasi.¹⁷

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA autorizzazione al trattamento

16 articolo 72 par. 1 lettera a) del reg. (UE)1306/2013 in combinato disposto con l'art.67 par. 2 dello stesso reg. nell'ambito di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo al sostegno di cui all'art. 28 del reg. (UE)1305/2013.

17 Articolo 24 *Principi generali*, paragrafo 1, lettere a) e b) del reg. (UE) 809/2014 della Commissione

per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (vedere il paragrafo *Informativa sul trattamento dei dati personali* della Parte V).

Come compilare e trasmettere le domande di sostegno

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) seguendo le modalità indicate di seguito. Le aziende devono preventivamente essere iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte.

Le domande dovranno essere compilate e trasmesse utilizzando le modalità di seguito indicate:

a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita.

Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

b) in proprio, previa registrazione sul portale (<http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml>) della persona fisica titolata ad operare sull'azienda, ottenendo in tal modo login e password, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale www.sistemapiemonte.it, oppure utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS).

La registrazione può essere effettuata alla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte>, seguendo le istruzioni riportate.

Altrimenti gli interessati possono utilizzare l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura e sviluppo rurale", nella sezione modulistica (http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2014-2020- Procedimenti" nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte (link diretto): <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti>

Tra i procedimenti occorrerà scegliere il procedimento PSR 2014-2020 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI - Sottomisura 10.1: Domande di sostegno e pagamento (Nuove adesioni) 2017.

Nel caso della lettera a) il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti nelle domande ed ha l'obbligo di metterle a disposizione della Pubblica Amministrazione per le aziende con preavviso di controllo in loco e negli altri casi in cui può essere richiesto.

Il beneficiario che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o ottenendo le credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Il servizio on-line “PSR 2014-2020” è lo strumento per conoscere in proprio lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica la domanda si intende effettivamente presentata; la sola stampa non è prova di presentazione della domanda.

Contenuto della domanda, allegati e sottoscrizione

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, deve riportare tutte le particelle dei terreni in concordanza con l’ultima validazione del fascicolo aziendale ed elettronico e deve includere gli allegati sotto riportati, pena la non ricevibilità:

- Registro di stalla nel caso dell’operazione 10.1.8;
- Registro di stalla nel caso dell’operazione 10.1.9.

Si ricorda che anche gli allegati dovranno essere trasmessi per via telematica , secondo le modalità richieste dall’applicativo informatico.

La domanda della Misura 10 sarà compilabile sotto forma di menu con la possibilità di selezionare una o più operazioni (e relative azioni) nello stesso modello.

In corrispondenza delle selezioni effettuate verranno abbinate le dichiarazioni e gli impegni corrispondenti da sottoscrivere. La **sottoscrizione** avverrà con le seguenti modalità, a seconda della presentazione prescelta:

- *tramite l’ufficio CAA*, con firma grafometrica o con firma apposta al formato cartaceo (nel qual caso è necessario che il CAA conservi in allegato alla domanda la fotocopia di un documento di identità in corso di validità);
- *in proprio*, con firma elettronica “leggera” che si può apporre mediante le credenziali ottenute dal sistema (utilizzo di dispositivi associati a PIN).

Termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno

(>M1) Come illustrato nella Parte I, la domanda volontaria di sostegno va trasmessa telematicamente a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale ed entro le ore 23:59:59 del 15 giugno 2017¹⁸. (<M1)

Domande presentate in ritardo

La presentazione in ritardo è disciplinata dall’art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 e s.m.i.

(>M1) Salvo cause di forza maggiore o casi eccezionali, se la domanda di sostegno dell’annualità 2017 (che vale anche come domanda di pagamento) è presentata in ritardo rispetto al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di pagamento, si applica una riduzione per ogni

¹⁸ Applicazione della deroga di cui al reg. (UE) 2017/807 dell’11.05.2017.

giorno lavorativo di ritardo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda nel tempo fissato. (<M1)

La presentazione tardiva è altresì consentita nel caso di documenti, contratti o altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all'autorità competente qualora essi siano determinanti ai fini dell'ammissibilità al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per il sostegno in questione. Tuttavia se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, cioè a 25 giorni consecutivi, la domanda è irricevibile (ossia non può più essere accettata) e all'interessato non è possibile accordare il sostegno richiesto.

(>M1) Il termine ultimo per la **trasmissione telematica** della domanda con l'applicazione di riduzioni sono le **ore 23.59.59 del 10 luglio 2017**. (<M1)

FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA INIZIALE DI SOSTEGNO

Domanda di modifica

Le variazioni ad una domanda di sostegno già trasmessa possono essere fatte presentando una domanda di modifica che sostituisce integralmente la domanda precedente. Le domande di modifica devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

(>M1) Le domande di modifica possibili sono quelle previste dall' **articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 e dal reg. (UE) n. 807 dell'11/05/2017 che ne reca deroga per il 2017**. (<M1)

Potranno essere accettate le seguenti variazioni, tenendo conto che informaticamente trattasi di domanda multimisura (o multioperazione):

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- aggiunta di una o più operazioni richieste rispetto alla domanda iniziale (in tal caso la riduzione per ritardo verrà applicata a partire dal 16 maggio 2017 ossia in riferimento alla domanda iniziale);
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche interessano la consistenza territoriale:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale: sono variazioni che interessano la consistenza territoriale;
- aggiunta di una o più operazioni

In ogni caso non potranno essere accettate modifiche dell'uso del suolo non previste da ciascuna operazione.

(>M1) Il richiedente, come detto, può modificare (o aumentare) le superfici anche riguardo al loro uso rispetto alla domanda già presentata, a condizione che i requisiti previsti dalla misura 10 siano rispettati. E' infatti possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le **ore 23.59.59 del 15 giugno 2017**. (<M1)

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi da presentare è consentito modificare anche tali documenti.

(>M1) In caso di presentazione oltre il termine, anche per le domande di modifica, vale quanto già riportato per le domande iniziali nel paragrafo precedente: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 del 10 luglio 2017**; le domande pervenute oltre questo termine ultimo non possono più essere accettate (domande irricevibili). (<M1)

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giornidiritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Nel caso vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno (e di pagamento) o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze¹⁹.

Domanda di sostegno per nuove operazioni su richiesta del beneficiario

Durante il periodo di impegno in funzione della disponibilità delle risorse potrà essere concessa la presentazione di domande di sostegno per ulteriori operazioni, in aggiunta a quelle attivate con la domanda iniziale di sostegno; la scadenza degli impegni relativi alle nuove operazioni decorre a partire dal primo anno di adesione a ciascuna di esse.

CARATTERISTICHE CHE POSSONO ASSUMERE GLI IMPEGNI A PARTIRE DAL 2° ANNO (NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO)

Per il 2017 la domanda di sostegno è anche domanda di pagamento.

In ogni anno successivo a quello di adesione, i beneficiari degli aiuti dovranno presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente

19 Articolo 15, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse proprio in riferimento all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non gli spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Le aziende aderenti nel 2016 ad impegni di alcune operazioni/azioni della Misura 10 possono aderire alle operazioni/azioni attivate dal presente bando, fatta salva la compatibilità e cumulabilità dei premi.

Variatione delle particelle catastali oggetto di impegno

Il significato ed il riferimento normativo della variazione della superficie impegnata sono già stati illustrati nella parte II – Descrizione delle operazioni e degli impegni.

Le operazioni 10.1.7.2, la 10.1.6 (di riflesso rispetto alla 10.1.9) non sono legate a particelle fisse ed il PSR consente la variazione, da un anno all'altro, del n° di ettari oggetto di impegno entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Sarà possibile variare le superfici impegnate presentando la domanda di pagamento negli anni successivi al primo. Il sistema informativo consentirà la variazione senza segnalare anomalie solo nel caso delle operazioni citate.

Estensione della superficie oggetto di impegno

Nell'ambito della medesima operazione e nel corso del periodo di impegno è possibile aumentare la superficie a premio entro il limite massimo del 25% della superficie ad impegno ammissibile con la domanda del primo anno. L'aumento realizzato successivamente alla presentazione della domanda per un dato anno diventa efficace ai fini del pagamento del premio a partire dall'annualità successiva, quando potrà essere effettuata la domanda di pagamento con aumento di superficie; la scadenza degli impegni rimane comunque quella fissata nell'anno iniziale di adesione.

Il sistema informativo consentirà l'aumento della superficie nell'arco del periodo di impegno senza segnalare anomalie fino ad un incremento complessivo (tenendo conto di tutti gli aumenti effettuati negli anni) del 25% rispetto all'anno iniziale.

Trasferimento degli impegni e dei terreni (cambio beneficiario)

Se nel corso del periodo di attuazione il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Se tale subentro non

avviene, l'impegno si estingue e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.²⁰

Il richiedente (cedente) può effettuare la cessione dell'azienda²¹, totale o parziale, e dei relativi impegni (cambio di beneficiario) presentando all'Ufficio istruttore la documentazione comprovante la cessione. Da parte del subentrante (cessionario) sarà possibile indicare l'intenzione di effettuare "il cambio di beneficiario" validando nel Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) l'opzione omonima delle domande di pagamento della Misura 10 dei prossimi anni, entro le scadenze previste per la rispettiva presentazione. Per il cessionario vale il rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 del reg. (UE) 809/2014.

ULTERIORI COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

Dopo aver presentato domanda, il beneficiario può incorrere in situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima e per le quali è necessario che egli effettui comunicazioni riguardanti:

- la rinuncia o il ritiro parziale della domanda,
- gli errori palesi compiuti nella compilazione,
- le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che si sono verificate.

Rinuncia o ritiro parziale (Comunicazione)

Il richiedente può ritirare del tutto la domanda, cioè rinunciarvi, o rivederla solo in parte, quindi riducendo la superficie. La comunicazione **di rinuncia** o di **ritiro parziale** può essere fatta in qualsiasi momento, attraverso il sistema informativo regionale.

Tuttavia, la richiesta non può essere ritenuta ammissibile se è già stato comunicato al richiedente da parte dell'autorità competente l'intenzione di svolgere un controllo o se in seguito a un controllo sono già state evidenziate inadempienze.²²

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;
- rinuncia parziale o totale di uno più impegni aggiuntivi facoltativi
- revoca di una o più operazioni tra quelle richieste a premio.

La comunicazione deve contenere il nome e il CUA del titolare della domanda, il numero della domanda (azione/operazione) oggetto di rinuncia o ritiro.

20 Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 47, paragrafo 2.

21 Articolo 8 del reg. (UE) 809/2014.

22 Il ritiro delle domande è disciplinato dall'articolo 3 del reg. (UE) 809/2014 della Commissione europea.

Qualora la comunicazione di rinuncia (o ritiro) non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale. L'Arpea stabilirà di campagna in campagna il termine ultimo per la presentazione.

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale. Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze.

La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

Errori palesi (richiesta di correzione)

Il richiedente può chiedere di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi allegati quando il beneficiario si accorga di aver fornito dati sbagliati in modo evidente (errori palesi). Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere facilmente individuati dall'Autorità competente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda o nei documenti²³. La comunicazione deve avvenire via PEC all'ente istruttore competente. L'individuazione delle tipologie di errori palesi è a cura dell'Organismo pagatore regionale (Arpea).

In linea del tutto esemplificativa, non potranno essere considerati errori palesi la dimenticanza di documentazione obbligatoria, l'inserimento di particelle e/o interventi e/o operazioni in domanda.

L'ufficio istruttore in caso di accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché risulti che il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correzione tramite le funzionalità del sistema informativo.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (richiesta di riconoscimento)

Il richiedente o il suo rappresentante, quando viene colpito da fatti estranei alla sua volontà tali che impediscono la regolare esecuzione degli impegni assunti può presentare un'apposita richiesta di riconoscimento di tali circostanze. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo²⁴.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali²⁵ che non determinano la restituzione degli importi già percepiti:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

23 Articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i.

24 Articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

25 Articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Il PSR prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere, oltre alle precedenti categorie ulteriori tipologie di circostanze eccezionali che, avendo causato la mancata esecuzione degli impegni agro-climatico-ambientali per non oltre un'annualità senza vanificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione, non comporteranno richiesta di rimborso del pagamento ricevuto. Tale riconoscimento viene effettuato dalla Direzione regionale agricoltura.

La richiesta di causa di forza maggiore può essere avanzata inserendo a sistema, in corrispondenza della domanda interessata, la dichiarazione della situazione che si è verificata comprovata da documentazione in allegato in formato pdf.

PARTE IV – ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

COMPETENZE

La Regione Piemonte esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. Essa, inoltre:

- adotta gli atti per la selezione delle operazioni,
- definisce gli indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno,
- valuta o individua i criteri per verificare i criteri di ammissibilità delle domande di sostegno,
- valuta e determina le domande ammissibili e non ammissibili al sostegno.

L'ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese Erogazioni in Agricoltura) in materia di sviluppo rurale è competente:

- della definizione delle procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento che esprime in manuali o altri documenti;
- dei controlli del sistema integrato di gestione e controllo;
- dei controlli amministrativi e dell'istruttoria delle domande di pagamento;
- dei controlli in loco (estrazione, esecuzione controlli oggettivi);
- dell'autorizzazione alla liquidazione e dell'autorizzazione al pagamento.

Ai sensi della L.R. 23/2008, art. 12 che disciplina, in particolare, l'istituzione di "Strutture temporanee e di progetto per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata ovvero per la gestione di progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della regione (...) e di quanto disposto dalla l.r. n.23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle

province, sulle unioni e fusioni di comuni)" art. 8, commi 1 e 2, sono poste in capo alla Regione le funzioni in materia già esercitate dalle Province, dalla Città metropolitana e dalle Comunità montane.

Mediante la Deliberazione della Giunta regionale n. 1-2692 del 23.12.2015 è stato individuato il personale trasferito alla Regione dalle Province, dalla Città metropolitana di Torino e dalle Comunità montane.

La Direzione regionale Agricoltura mediante i propri uffici sul territorio, in base alle convenzioni stipulate con l' ARPEA che ha delegato ad essi alcune funzioni, è competente per le domande agro-climatico-ambientali:

- del ricevimento delle domande,
- dell'istruttoria, del controllo,
- dell'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) e
- della conseguente predisposizione delle proposte di liquidazione.

Le domande sono attribuite come competenza territoriale all'ufficio istruttore nel quale ricade la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Gli uffici delegati per lo svolgimento delle funzioni ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 14 novembre 2016, n. 22-4193 (pubblicata sul BU48S2 01/12/2016) avente per oggetto "Istituzione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 23/2008 di Strutture Temporanee articolazioni della Direzione "Agricoltura"" sono le cinque strutture temporanee così denominate:

- XST 011 - "AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA di TORINO"
- XST 012 - "AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA di CUNEO"
- XST 013 - "AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLE PROVINCE di BIELLA E VERCELLI" con i 2 ambiti territoriali di Biella e di Vercelli
- XST 014 - "AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA di NOVARA e del VERBANO CUSIO OSSOLA" con i 2 ambiti territoriali di Novara e del Verbanò Cusio Ossola
- XST 015 - "AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLE PROVINCE di ALESSANDRIA e di ASTI" con i 2 ambiti territoriali di Alessandria e di Asti

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, gli Uffici istruttori predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propongono all'ARPEA per il pagamento.

L'ARPEA, svolti ulteriori controlli, ne autorizza la liquidazione.

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali e, d'intesa con gli agricoltori interessati, possono provvedere anche alla predisposizione delle domande per il conseguimento di aiuti pubblici.

Il CSI-Piemonte fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i *software* in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massivo nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE

Sono previste delle condizioni che determinano l'ammissibilità o meno delle domande, trattasi in particolare dei requisiti dei beneficiari, del raggiungimento di superfici o importi minimi che, se non conseguiti, causano l'inammissibilità della domanda di sostegno. Essi sono indicati nel paragrafo *Condizioni di ammissibilità/esclusione* di ogni operazione (o azione) descritta nella Parte II.

I criteri di selezione consistono in punteggi diversificati per azione/operazione, che dipendono dalle zone prioritarie da un punto di vista ambientale (in quanto aventi valore da preservare o da migliorare) o economico per le zone rurali o da altri parametri.

Nel paragrafo *Criteri di selezione* di ognuna delle azioni o operazioni del presente bando sono stati illustrati i criteri di selezione e l'ordine di preferenza a parità di punteggio, sottoposti alla procedura di consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella riunione plenaria svoltasi nelle giornate del 26 e 27 novembre 2015, come eventualmente modificati nelle successive comunicazioni fino alla definitiva chiusura della consultazione. Per l'azione 10.1.4.3 (Inerbimenti multifunzionali), di recente approvazione, e per l'operazione 10.1.7, a causa di una proposta di modifica dei criteri volta ad armonizzarli con quelli approvati per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi) di prossima attivazione, i criteri di selezione indicati sono oggetto di una consultazione del Comitato di sorveglianza del PSR, il cui esito potrebbe condizionare la finanziabilità delle domande.

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

In fase di compilazione delle domande di sostegno, la procedura informatica richiederà al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali che corrispondono ai punteggi che costituiscono le priorità per l'azione prescelta. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

Per quanto riguarda il criterio di imprenditore agricolo professionale utilizzato a parità di punteggio in alcune operazioni, verrà verificato attraverso la presenza dell'informazione nella sezione Manodopera (che utilizza un'interoperabilità con l'INPS) del fascicolo aziendale, curato dai CAA.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La Direzione regionale agricoltura prenderà atto dei punteggi e della collocazione in ordine secondo il par. precedente.

Verrà svolta una preistruttoria delle domande di sostegno per verificare i requisiti mediante i controlli amministrativi possibili subito dopo la presentazione.

Verranno verificati i punteggi secondo i criteri di selezione esposti nei paragrafi di ogni azione/operazione e verrà stilata la graduatoria regionale per ogni operazione (o ove esistenti, per ogni azione) in base al punteggio totale, dal più alto al più basso. A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato alla base di ogni tabella dei criteri di selezione delle azioni/operazioni (Parte II).

Confrontate le risorse economiche messe a disposizione con il presente bando rispetto all'importo finanziario richiesto per ogni azione/operazione (tenuto conto, altresì, di eventuali abbattimenti

del livello di premio per ricondurlo agli importi massimi della Misura 10) verranno stabiliti i seguenti raggruppamenti di domande:

1. domande ammissibili e finanziabili fino all'utilizzo delle risorse annuali (un quinto del budget totale) messe a disposizione;
2. domande ammissibili ma non finanziabili, in quanto in graduatoria occupano posizioni successive al gruppo 1;
3. domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse (con motivazione espressa).

Eccezionalmente, le domande con situazioni particolari la cui ammissibilità potrà essere meglio verificata nel corso dell'istruttoria, potranno essere assegnate ad uno dei raggruppamenti di cui sopra "con riserva".

(>M1) La graduatoria sarà approvata in modo definitivo per ogni operazione (e per ogni azione dell'op. 10.1.4) mediante Determinazione Dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno²⁶, e riporterà in allegato le categorie di domande descritte. (<M1)

Entro e non oltre i 10 gg. successivi alla pubblicazione della graduatoria interessata i titolari della domanda possono presentare istanza di riesame alla PEC della Direzione agricoltura agricoltura@cert.regione.piemonte.it. Vedasi inoltre il paragrafo RIESAMI/RICORSI.

GESTIONE DELLE GRADUATORIE

Il punteggio delle domande può essere modificato soltanto in riduzione, a seguito delle verifiche in preistruttoria e in istruttoria. A causa della connotazione degli impegni agroambientali legati alla stagionalità degli interventi agronomici non è prevista, dopo le verifiche istruttorie, la ridefinizione della graduatoria dopo che essa sia stata resa nota, per cui essa non viene fatta scorrere. Le economie delle risorse impegnate con il presente bando che potrebbero realizzarsi, potranno essere utilizzate per eventuali bandi in anni successivi e/o per l'accoglimento di richieste di riesame.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO) E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Le domande ammissibili e finanziabili rispetto alle risorse disponibili ed assegnate con il presente bando, saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2 e 3 saranno non istruibili.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande nell'ordine dei raggruppamenti forniti dall'Arpea o preferibilmente in ordine di posizione in graduatoria.

In fase istruttoria gli Enti delegati verificheranno ulteriormente l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per azione/operazione, nonché i punteggi autodichiarati.

Principi generali dei controlli

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- A) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- B) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- C) I criteri e le norme in materia di condizionalità. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, le domande di sostegno e/o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci²⁷.

Le domande di sostegno (e di pagamento) sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- 1) controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- 2) controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- 3) controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

Controlli amministrativi²⁸

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

Le domande della Misura 10 dopo le verifiche del sistema integrato di gestione e controllo ad opera dell'Organismo pagatore svolte con l'ausilio del telerilevamento (e fotointerpretazione) vengono passate nello stato "istruibile" per lo svolgimento dell'attività degli Enti istruttori, ad esclusione delle domande che richiedono ancora delle correzioni da parte dei CAA.

Le verifiche svolte nell'ambito dei controlli amministrativi riguardano:

- verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e della modalità di trasmissione, completezza di compilazione, contenuti ed allegati);
- verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- verifica delle condizioni di ammissibilità;
- rispetto dei criteri di selezione: in particolare la verifica dei punteggi auto attribuiti (ad esempio per l'adesione a più operazioni della Misura 10 o ad altre Misure);
- non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi dell'Unione europea;
- che gli impegni e altri obblighi inerenti la misura/operazione/azioni di sostegno siano soddisfatti.

27 art. 59 del Reg. UE 1306/2013

28 I controlli amministrativi sono disciplinati dagli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 809/2014 e dall'articolo 74 del reg. (UE) 1306/2013

Per i regimi di aiuto per animale e le misure di sostegno connesse agli animali gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni, per verificare l'osservanza dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, a condizione che il servizio, l'ente o l'organizzazione in questione risponda a norme sufficienti ai fini del controllo di tale conformità.

Se del caso, le constatazioni sulla conformità relativi ai controlli svolti per il regime dei pagamenti diretti (Allegato I del reg. (UE) 1307/2013) e/o il sostegno delle misure di sviluppo rurale che rientrano nel sistema integrato di gestione e di controllo (quale la misura 10) sono oggetto di una comunicazione incrociata all'autorità competente responsabile dell'erogazione del pagamento corrispondente.

Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

Controlli in loco²⁹

Riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda, escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi sono definiti da ARPEA.

Si cita il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato con Determinazione di ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.

I controlli in loco possono essere preceduti da un *preavviso*, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e/o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.³⁰

Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa dell'Unione europea. Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario.

Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40 del reg. (UE)809/2014.

29 I controlli in loco sono disciplinati dalla sezione 2 (articoli 37-41) del regolamento (UE) 809/2014
30 Articolo 25 del reg. (UE) 809/2014

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le particelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Nondimeno, l'effettiva determinazione della dimensione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Sono anche previsti controlli in loco specifici sul rispetto della “condizionalità” che riguardano l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del reg. (UE) 1306/2013. Le regole di condizionalità sono state definite a livello nazionale: per il 2017 mediante il Decreto MiPAAF n. 2490 del 25.01.2017.

Controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

Sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e s.m.i. Quest'ultima prevede (all'art. 29, comma 8) che l'amministrazione regionale controlli periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate, effettuando un controllo delle dichiarazioni relative ad un campione casuale di almeno il dieci per cento dei provvedimenti adottati annualmente.

Verbali di istruttoria

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria che è un atto interno al procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione, contenente la proposta di esito, che può essere:

- positivo;
- parzialmente positivo, dandone le motivazioni;
- negativo, dandone le motivazioni.

Lo svolgimento e l'esito dell'istruttoria vengono riportati nel verbale di istruttoria sotto forma di check list nel sistema informativo.

Il responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda), comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Chiusura delle istruttorie

L'esito dell'istruttoria, a cura del Responsabile, viene comunicato al titolare della domanda via PEC. Se l'istruttoria è positiva o parzialmente positiva viene comunicata l'ammissione a finanziamento.

Sono possibili altre modalità di comunicazione consentite dalle norme vigenti in materia (ad es. tramite canale telematico dedicato).

ESITI DEI CONTROLLI

I controlli possono avere risultato positivo o mettere in evidenza delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità e le relative conseguenze derivano da:

- norme dell'Unione europea, quali: il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il regolamento (UE) n. 809/2014 che reca modalità di applicazione di questo e il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- norme nazionali: Decreto del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI "[DM 25 gennaio 2017 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento \(UE\) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. \(17A02343\)](#)"
- norme regionali: Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto "PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016" e successivi provvedimenti attuativi per le operazioni della Misura 10.

Le irregolarità sono essenzialmente di due tipi:

- a) mancato rispetto (conseguenze disciplinate dal DM 3536 dell'8/02/2016 e dal DM 2490 del 25.01.2017) e dai successivi provvedimenti regionali)
 - delle condizioni di ammissibilità,
 - della condizionalità,
 - degli impegni di misura e degli impegni pertinenti di condizionalità,
 - dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,
 - dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima;
- b) differenza di superficie (conseguenze disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i.) tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in fase di controllo e differenza tra il numero degli animali dichiarato in domanda ed il numero degli animali accertato in fase di controllo.

Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni, degli altri obblighi

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene rifiutato o revocato. L'art. citato stabilisce:

- 1) Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.
- 2) Il sostegno richiesto è rifiutato, integralmente (ossia si esercita l'esclusione) o parzialmente (ossia viene ridotto), o revocato, in tutto o in parte, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:
 - impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure
 - se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

I criteri generali della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi sono riportati nell'Allegato 4 dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del DM 2490 del 25.01.2017 (anzitutto al 20 marzo 2107 era in vigore il DM 3536 dell'8/02/2016). Sulla base dei criteri regionali definiti dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 vengono definite le riduzioni, esclusioni, rifiuti, revoche, ecc. delle operazioni/azioni.

Alla misura M10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) si applica la condizionalità secondo l'articolo 93 e l'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013. La condizionalità viene recepita annualmente attraverso specifici decreti ministeriali e, a livello regionale, mediante delibere attuative, in modo che l'applicazione risulti coerente con l'evoluzione della normativa di riferimento (PSR pag. 160, capitolo 8.1).

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 2490 del 25.01.2017 e, anzitutto al 20 marzo 2107, del DM 3536 dell'8/02/2016.

Difformità di superficie e Difformità del numero di animali

Riguardo le difformità nelle dichiarazioni delle superfici quali:

mancata dichiarazione di tutte le superfici

sup. dichiarata inferiore alla sup. accertata con qualunque tipo di controllo

sup. dichiarata superiore alla sup. accertata

e la *difformità nel numero di animali* dichiarati e i loro effetti sugli importi dei premi, si rinvia al Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC dell'Arpea approvato con

Determinazione Arpea n. 159 dell'11.08.2016 e modificato con DD n. 162 del 23.08.2016 reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/64>

Clausola di elusione

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.³¹

REQUISITI PER IL PAGAMENTO

Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000€, la Pubblica amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di un'idonea certificazione antimafia. A tal scopo può essere utilizzata la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.) divenuta operativa dal 7 gennaio 2016, regolamentata dal DPCM 30 ottobre 2014, n. 193.

Pagamento tramite accredito

I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata ad uno degli organismi pagatori riconosciuti dal reg. (CE) 1663/95 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Ulteriori precisazioni in merito all'esecuzione dei pagamenti potranno essere effettuate da ARPEA.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Una volta ultimati tutti i controlli amministrativi e anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, possono essere versati anticipi fino al 75% per il sostegno concesso dalle misure dello sviluppo rurale cui si applica il sistema integrato di gestione e controllo (tra cui l'articolo 28 del reg. (UE) 1305/2013, ossia la misura 10)³². Questa fase viene eventualmente svolta dall'Arpea.

I saldi potranno essere versati al termine di tutti i controlli istruttori nel caso in cui l'esito sia positivo e l'importo da versare (anche a seguito di riduzioni del pagamento) sia superiore a quanto anticipato. In alternativa, i pagamenti vengono versati in un'unica soluzione al termine di tutti i controlli previsti.

Gli importi dei saldi e dei pagamenti in un'unica soluzione verranno proposti all'Arpea dagli uffici istruttori in elenchi di liquidazione.

31 Articolo 60 del reg. (UE) 1306/2013

32 Articolo 75 del reg. (UE) 1306/2013

RIESAMI/RICORSI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti.

Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3), prevede che gli Stati membri garantiscano l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale, devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti dei beneficiari e dei cittadini nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione.

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. In particolare, si applica l'art. 10 bis nel caso in cui l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di aiuto o di pagamento. Pertanto, prima di adottare il relativo provvedimento di rigetto, l'ufficio è tenuto a comunicare al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indicare il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di osservazioni e/o documenti; dopo la valutazione degli elementi eventualmente presentati, l'ufficio procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda.

Tale provvedimento di rigetto è impugnabile di fronte all'autorità giudiziaria con le seguenti tempistiche, a tutela delle posizioni di interesse legittimo:

- entro 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) oppure,
- entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di due rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio. A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

La Regione Piemonte ha inoltre istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia, non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, agendo nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza

giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo presentato, richiede agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie; a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici ed al soggetto interessato indicando, se necessario, anche le iniziative da intraprendere.³³

SANZIONI NAZIONALI

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e successive modifiche e integrazioni, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640bis del codice penale, chiunque abbia ottenuto indebito percepimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere il vantaggio economico per sé o per altri a carico totale o parziale del FEASR è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di seguito illustrata.

Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

E' normata dal Capo IV della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (articoli da 15 a 21). Le comunicazioni sull'avvio del procedimento sono da effettuarsi ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire (art. 15, comma 1). Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014 se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

(>M1) A tale proposito si precisa che l'avvio del procedimento "Valutazione dell'ammissibilità delle domande di sostegno" che ha luogo con la presentazione dell'istanza (domanda di sostegno) per accedere al sostegno di 1 o più delle operazioni (o azioni) della Misura 10 verrà eseguito con pubblicazione massiva dell'avvio negli *Annunci legali* del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 13 luglio 2017. (<M1)

TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 41-4515 del 29.12.2016 avente per oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione (ecc.)", i tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi che riguardano le domande di sostegno (e di pagamento) sono i seguenti:

- (>M1) la valutazione dell'ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall'avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande consentito dal presente bando. (<M1)

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale che approva la graduatoria delle domande ammissibili. La pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte assume valore di notifica alle aziende collocate nella medesima graduatoria.

Responsabile del procedimento: Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

Riguardo i tempi dello svolgimento delle fasi riferite alle domande di pagamento la competenza è in capo all'organismo pagatore Arpea

PUBBLICAZIONI PREVISTE

- Deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 14-4814 che stabilisce le risorse impegnate e i criteri generali di presentazione delle domande di sostegno (e pagamento) pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 13 – Suppl. ord. N. 1 del 30.3.2017)
(on line a seguito di aggiornamenti periodici anche all'indirizzo trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente, in Criteri e modalità di concessione ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n.33 (articolo 26 comma 1));
- Determinazione dirigenziale di approvazione del bando e determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili, pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
(anche on line nella sezione Agricoltura dei bandi aperti http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/bandiAperti.htm, nel sito web dei bandi in Amministrazione trasparente <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte> con aggiornamenti periodici);
- I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione agricoltura con aggiornamenti periodici sul sito web in Amministrazione trasparente <http://trasparenza.regione.piemonte.it/monitoraggio-tempi-procedimentali>.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustrano gli argomenti più significativi del Codice.

Finalità del trattamento

I dati personali che la Regione Piemonte richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:

- a) finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alle aziende agricole, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) per la costituzione o aggiornamento dell’anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi, premi;
- b) accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- c) adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- d) obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti;
- e) gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAP ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione di dati in via telematica al SIAP. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate) ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. I dati personali trattati nel SIAP possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed all’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche.

Titolarità del trattamento

Ai sensi del d.lgs.196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte.

Responsabile del trattamento dei dati

Sono il Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e/o i Dirigenti *pro tempore* delle Strutture temporanee della Direzione agricoltura competenti per territorio.

Diritti dell'interessato

L'articolo 7 del Codice riconosce all'interessato, tra l'altro, i diritti seguenti:

1. Ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
3. opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'interessato può esercitare tali diritti rivolgendosi alla casella di posta elettronica: agricoltura@cert.regione.piemonte.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014,

recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Norme statali

- Decreto del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI "DM 25 gennaio 2017 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (17A02343) Serie Generale n. 74 del 29-3-2017, in vigore dal 30.3.2017 e che ha abrogato l'omonimo DM n.3536 dell'8 febbraio 2016.

Norme regionali

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.

Atti regionali

Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 disponibile sul sito regionale al link: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/testoNegoziato.htm

Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto "PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016" (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016)

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>

DGR n. 14-4814 del 27 marzo 2017 avente per oggetto "Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2017: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 13 –Suppl. ord. N. 1 del 30.3.2017)

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/13/suppo1/00000001.htm>

Guida al PSR 2014-2020:

<http://www.regione.piemonte.it/agri/quaderni/cms/documentazione/documentazione-psr/15-guida-al-psr-2014-2020-tutte-le-misure-in-sintesi.html>

Testo della misura 10

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/misure_interventi/M10.pdf

Allegato "Tabella di sintesi impegni Misura 10"
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/2017/ALL_8-CAP_%208_2_M10_TabellaSintesilmpegni.xls

Allegato "Tabella cumulabilità impegni Misura 10"

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/2017/ALL_9-CAP_8_2_M10_TabellaCumulabilitaImpegni.xls

Allegato "Descrizione delle razze a rischio estinzione Misura 10" per l'operazione 10.1.8

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/2017/ALL_10-11_razzeRischioEst.pdf

Infografica 8. "Le misure del PSR: sostegno a pratiche vantaggiose per ambiente e clima"

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/video.htm

Video tutorial

Nell'ambito del PAN: Guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/dwd/guidaUsoFito.pdf

CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Esiste un servizio telefonico per le informazioni amministrative attivo dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì 9.00-12.30 e 14-16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00, (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile).

L'Assistenza sugli applicativi è fornita al numero tel. 011/0824455 lun - ven ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi.